

LEGGE DI BILANCIO 2020

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCIBILITA' IMU

È confermato che per il 2020 l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

Dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico

A seguito della modifica riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, a decorrere dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"

È confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili". In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

PROROGA "SPORT BONUS"

È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;

ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori (DURC).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi in elenco apposito.

Il credito d'imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

- Fino a € 2,5 milioni 40%
- Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

SOGGETTI BENEFICIARI: medesimi del credito d'imposta investimenti industria 4.0

ATTIVITÀ AGEVOLABILI:

- Ricerca e sviluppo: Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (12%);
- Innovazione tecnologica: Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (6 o 10%);
- Attività innovative: Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari (6%);

SPESE AGEVOLABILI:

- spese per il personale impiegato per ciascuna attività;
- quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili;
- solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali;
- spese per contratti;
- spese per servizi di consulenza;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Il credito d'imposta per le spese di formazione "Impresa 4.0", è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Modifiche:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati;

BONUS FACCIATE

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE.

SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione è previsto l'aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

ESTENSIONE «BONUS EDICOLE»

In sede di approvazione il c.d. "Bonus edicole", pari a € 2.000 per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

È confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e €

120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

Come noto, a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

In sede di approvazione è previsto che dall'1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

EMISSIONI CO2 DEL VEICOLO	% APPLICABILE
Fino a 60 g/Km	25%
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km	30%
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km	40%
Superiore a 190 g/Km	50%

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

È confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;

- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata). La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali/ dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:

nella misura del 60% entro il 30.11.2020; il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

Le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
- Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

- È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro. È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservate alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.
- In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
- In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:
 - per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
 - per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo

IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione:

- dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale

Dopo l'esecutività dell'atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall'1.1.2020 "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).

BONUS VERDE

Si evidenzia che nell'ambito del "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. "Bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che non è stata (ri)posta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

CESSIONE BENZINA E GASOLIO

L'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle Dogane ha apportato alcune modifiche al Provvedimento riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare, il provvedimento ha previsto che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria:

- dal 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per autotrazione in quantità superiore a 3 milioni di litri; tali soggetti devono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in

poi, la trasmissione delle informazioni può essere effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

- dal 1° luglio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per autotrazione in quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° gennaio 2021 per tutti gli impianti.

Il provvedimento inoltre concede la possibilità ai soggetti con liquidazione IVA trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

PRODOTTI ACCESSORI DA FUMO

Dal 2020, vi è l'esclusiva di vendita ai tabaccai dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine arrotolate senza tabacco ed i filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette) per i quali, il Legislatore ha fissato un'imposta di consumo.

Pertanto, a partire dal 01 gennaio 2020, i tabaccai potranno acquistare solo i prodotti accessori ai tabacchi da fumo indicati nella tabella di commercializzazione e solo dai soggetti individuati che l'Agenzia Dogane e Monopoli indicherà sul sito istituzionale.

Inoltre, sempre dal 01 gennaio 2020, i tabaccai potranno continuare a vendere le scorte acquistate entro il 31 dicembre 2019 sulle quali non grava imposta di consumo.

Riguardo alla gestione dei prodotti acquistati entro il 31 dicembre 2019, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che, entro il prossimo 08 gennaio, i tabaccai dovranno comunicare agli Uffici dei Monopoli territorialmente competenti, l'inventario delle scorte giacenti.

L'imposta è stabilita in misura specifica per unità di prodotto, pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL LAVORO


AZIENDE



PERSONE



SICUREZZA



PATENTINI


CORSI E ATTIVITA' IN EVIDENZA

**CORSO TECNICO DEL
MARKETING
TURISTICO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO WEB
MARKETING E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**DALLO STUDIO AL
LAVORO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO PROFESSIONE
PIZZAIOLO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO PAGHE E
CONTRIBUTI**
[SCOPRI DI PIÙ](#)
CORSI REGOLAMENTATI PER PATENTINI - ABILITAZIONI

**CORSO AGENTE
IMMOBILIARE**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO AGENTE DI
COMMERCIO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO RILASCIO
PATENTINO
FITOSANITARIO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO RINNOVO
PATENTINO
FITOSANITARIO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO
COORDINATORE
SICUREZZA**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO
ACCOMPAGNATORE
TURISTICO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO GUIDA
AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

CORSO SAB (ex REC)
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**CORSO BENESSERE
ANIMALE**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

**AGGIORNAMENTO
TECNICI ACUSTICI 1°
ANNO**
[SCOPRI DI PIÙ](#)

ISCOM
 Formazione per le Imprese

Via G. Bruno 118 Cesena

www.iscomcesena.it

Telefono 0547.639892